



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale

Prot. n. 112/P/2026

Roma, 07 settembre 2026

Al Signor Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pref. Vittori Pisani
Roma

OGGETTO: Indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 in favore del personale della Polizia di Stato assegnato a una diversa sede dopo il conseguimento della qualifica di Vice Ispettore. Richiesta di ricognizione delle posizioni interessate e di definizione di criteri uniformi.

Signor Capo della Polizia,

il SILP CGIL, nell'esercizio della propria funzione di rappresentanza del personale della Polizia di Stato, sottopone alla Sua attenzione la questione relativa al trattamento economico spettante ai dipendenti che, già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, abbiano conseguito la qualifica di viceispettore e siano stati assegnati, al termine del corso di formazione, a una sede diversa da quella di provenienza.

1. La questione sottoposta all'Amministrazione

Sono interessati dipendenti che, prima dell'avvio al corso, prestavano servizio presso una sede della Polizia di Stato e che hanno successivamente ottenuto la nomina a Vice Ispettore attraverso:

- una procedura concorsuale interna;
- oppure un concorso pubblico per il quale una parte dei posti era riservata agli appartenenti alla Polizia di Stato.

In una parte dei casi, l'assegnazione conclusiva ha comportato il trasferimento presso un diverso Comune, a una distanza superiore a dieci chilometri dalla precedente sede di servizio.

Nonostante la continuità sostanziale del rapporto con l'Amministrazione e il passaggio a funzioni superiori, tali assegnazioni sono state talvolta considerate quali prime assegnazioni nel nuovo ruolo, con conseguente esclusione dell'indennità prevista dall'art. 1 della legge n. 86/2001.

La qualificazione della singola fattispecie, tuttavia, non sembra poter dipendere esclusivamente dal fatto che l'interessato abbia presentato domanda di partecipazione al concorso o abbia indicato preferenze per le sedi disponibili. Occorre valutare la funzione concretamente perseguita dall'assegnazione e il rapporto tra la procedura concorsuale, la copertura delle vacanze organiche e l'esercizio delle funzioni proprie della qualifica superiore.

2. Riferimenti normativi e giurisprudenziali

L'art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 riconosce l'indennità mensile al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile trasferito d'autorità ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza. La disposizione prevede, in via generale, il pagamento dell'indennità per i primi dodici mesi in misura intera e per i successivi dodici mesi in misura ridotta.

La giurisprudenza individua quali presupposti del beneficio la natura d'autorità del trasferimento, la distanza superiore a dieci chilometri tra le sedi di servizio e la diversa ubicazione comunale della sede di destinazione.

Con specifico riferimento alla Polizia di Stato, il TAR Lazio, Roma, sentenza n. 7477 del 2020 ha ritenuto che l'assegnazione al termine del corso per l'accesso al ruolo superiore possa integrare un trasferimento d'autorità quando il concorso sia totalmente o parzialmente riservato al personale interno. In tale ipotesi, la continuità del rapporto di impiego distingue la fattispecie dalla prima assegnazione conseguente a un concorso pubblico per posti non riservati al personale già in servizio.

Il Consiglio di Stato, sentenza n. 8435 del 2023 ha evidenziato che la partecipazione volontaria alla procedura o l'eventuale disponibilità manifestata dal dipendente non escludono necessariamente la natura d'autorità della movimentazione, qualora l'assegnazione sia principalmente funzionale all'interesse organizzativo dell'Amministrazione e alla copertura di funzioni superiori, diverse o di maggiore responsabilità.

La medesima impostazione risulta espressa, in fattispecie relativa a personale della Polizia penitenziaria vincitore di concorso interno, dal TAR Lazio, Roma, sentenza n. 20767 del 2025. La pronuncia ha valorizzato la mancanza di una cesura del rapporto di servizio e la necessità di verificare, oltre alla natura della procedura, la distanza tra le sedi e la loro ubicazione in Comuni diversi.

Assume inoltre rilievo la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 6273/2026, pubblicata il 4 agosto 2026, allegata alla presente. La decisione, resa con riferimento a personale della Polizia penitenziaria, ha confermato il riconoscimento dell'indennità a dipendenti già in servizio, assegnati a una diversa sede dopo il superamento di un concorso interno e del connesso corso di formazione per la progressione in carriera.

Il precedente non determina, da solo, l'automatica estensione del beneficio a ogni assegnazione disposta dalla Polizia di Stato. Esso costituisce tuttavia un elemento interpretativo di particolare rilievo, da esaminare unitamente alla disciplina dei ruoli della Polizia di Stato e alle caratteristiche dei singoli bandi di concorso.

Alla luce dei principi affermati dal Consiglio di Stato, non appare tuttavia più sostenibile una qualificazione generalizzata di tali movimentazioni come «prima assegnazione», fondata sul solo fatto del superamento del concorso e della successiva nomina nel nuovo ruolo. Quando la procedura sia interna o riservata, anche solo in parte, al personale già in servizio e non vi sia soluzione di continuità del rapporto, occorre verificare in concreto se l'assegnazione alla nuova sede sia funzionale, in via prioritaria, alle esigenze organizzative dell'Amministrazione e alla copertura delle funzioni superiori conseguenti alla progressione in carriera, restando non decisivi, di per sé, la partecipazione volontaria al concorso, l'eventuale indicazione di preferenze o il consenso del dipendente.

3. Necessità di una valutazione uniforme

La scrivente ritiene opportuno che l'Amministrazione proceda a una ricognizione delle posizioni interessate, verificando almeno i seguenti elementi:

- la sede di servizio occupata dal dipendente prima dell'avvio al corso;
- la natura interna o parzialmente riservata della procedura concorsuale;
- l'eventuale appartenenza del dipendente alla quota riservata agli appartenenti alla Polizia di Stato;
- la continuità del rapporto di impiego durante la procedura e il corso di formazione;
- la sede di effettiva destinazione al termine del corso;
- la distanza tra la precedente e la nuova sede di servizio;
- la collocazione delle due sedi in Comuni diversi;
- il carattere stabile dell'assegnazione e la sua connessione con la copertura delle funzioni proprie della qualifica di viceispettore.

La verifica individuale appare necessaria sia per riconoscere le posizioni effettivamente tutelabili, sia per evitare che situazioni omogenee ricevano trattamenti diversi sulla base della sola denominazione formale del provvedimento di assegnazione.

In particolare, la partecipazione volontaria al concorso non dovrebbe essere considerata, isolatamente, elemento sufficiente a qualificare l'assegnazione come trasferimento a domanda, quando la nuova sede sia stata individuata nell'ambito della programmazione degli organici e il dipendente sia stato destinato alle funzioni superiori conseguenti alla progressione.

Resta ferma la necessità di distinguere le fattispecie nelle quali il concorso sia stato integralmente aperto agli esterni, senza quota riservata e con effettiva novazione del rapporto, da quelle nelle quali l'accesso alla qualifica superiore sia avvenuto nell'ambito di una procedura interna o parzialmente riservata.

4. Richieste dello scrivente

- Alla luce di quanto esposto, si chiede che codesto Dipartimento voglia:
- esaminare la questione alla luce dell'art. 1 della legge n. 86/2001 e degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati;
- promuovere una ricognizione delle assegnazioni a diversa sede intervenute al termine dei corsi per viceispettore;
- individuare criteri omogenei per distinguere la prima assegnazione dal trasferimento conseguente a una progressione in carriera del personale già in servizio;
- verificare, su istanza degli interessati, le posizioni dei dipendenti assegnati a un Comune diverso e a una distanza superiore a dieci chilometri dalla precedente sede;
- riesaminare gli eventuali provvedimenti di diniego già adottati, tenendo conto della procedura concorsuale, della quota di riserva, della continuità del rapporto e della finalità organizzativa dell'assegnazione;
- disporre, ove ne ricorrano i presupposti, il riconoscimento e la liquidazione delle somme spettanti;
- comunicare alla scrivente, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, gli orientamenti assunti e le iniziative che si intendono adottare.

La presente richiesta è formulata senza pregiudizio per le domande, diffide e azioni individuali dei dipendenti interessati e senza intendere affermare un diritto generalizzato indipendente dalla verifica dei presupposti previsti dalla legge.

Si confida in un esame sollecito della questione e si resta in attesa di un riscontro scritto.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pietro COLAPIETRO)

